

**REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI PISA (ROM 599)**

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale autonoma della procedura di mediazione ed i relativi costi, nel rispetto ed in conformità alla legge, al D. Lgs28/2010 e successive modifiche, e al D.M. 180/2010 e successive modifiche.
2. La scelta dell'Organismo determina l'applicazione del suo regolamento e della tariffa allegata.
3. Il regolamento si applica alla mediazione e conciliazione di controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili per le quali le parti richiedano l'attività dell'Organismo, secondo le disposizioni del D. Lgs28/2010 e successive modifiche.
4. In quanto compatibile, può trovare applicazione per procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 DOMANDA DI MEDIAZIONE

1. La procedura inizia su richiesta di parte che la formula per libera scelta, o sulla base di un'apposita clausola contrattuale o di statuto, su invito del Giudice, oppure qualora vi sia un obbligo di legge.
2. L'istanza è redatta sull'apposita modulistica e si presenta, in forma libera, alla Segreteria dell'Organismo oppure a mezzo posta elettronica certificata. In questo caso l'originale della domanda e dei documenti deve essere depositato entro il primo incontro.
3. L'istanza deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'Organismo;
 - b) l'indicazione delle parti, compresi i loro rappresentanti legali o eventualmente negoziali, con la prova scritta del potere rappresentativo;
 - c) l'oggetto e le ragioni della controversia;
 - d) l'indicazione del suo valore, determinato a norma del codice di procedura civile;
 - e) l'indicazione del difensore.

Essa può contenere:

- a) l'indicazione della clausola di mediazione in forza della quale è attivata la procedura;
- b) nell'ipotesi di mediazione volontaria, la richiesta che l'incontro di mediazione si svolga solo se la parte invitata aderisce alla procedura di mediazione.
- c) la disponibilità ad anticipare per intero i costi del procedimento, senza pregiudizio per una diversa ripartizione all'esito del procedimento medesimo;
- d) la richiesta di fare a propria cura e spese la comunicazione di cui all'art. 8, c. 1°, D. Lgs. 28/2010.

4. La parte deve indicare se la mediazione che chiede è obbligatoria, volontaria o demandata dal Giudice.

5. Sono di competenza esclusiva delle parti:

- la verifica della competenza territoriale dell'organismo ai sensi dell'art. 4, c. 1°, D. Lgs. 28/2010;
- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano segnalate espressamente dalle parti al momento del deposito dell'istanza di mediazione;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che debbono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo alle ipotesi di litisconsorzio necessario;
- le indicazioni dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma ed il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito alla sussistenza di più domande relative alla medesima controversia ed ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Art. 3 ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA

1. Le istanze di mediazione sono annotate in ordine progressivo di ricezione in un registro, che può essere anche informatico, con data di inizio e conclusione del procedimento, nome delle parti, oggetto della controversia, mediatore designato, esito del procedimento.

2. La Segreteria verifica che le istanze abbiano i requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, le annota nel registro di cui al primo comma, provvede alla riscossione delle spese di avvio del procedimento.

3. Il Responsabile dell'Organismo, designato il mediatore ed acquisisce la disponibilità e la dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14, comma secondo del D. Lgs. 28/2010, fissa la data ed il luogo del primo incontro.

4. Alla parte istante viene dato avviso del nome del mediatore e della data del primo incontro. Alla parte invitata viene comunicata la domanda, il nome del mediatore, la data del primo incontro; la parte istante vi può provvedere in aggiunta anche autonomamente, avendone fatta richiesta nell'istanza di mediazione.

5. Nella comunicazione di cui al comma quarto, sono contenuti anche:

a) l'invito alla parte di manifestare tempestivamente, e almeno 3 giorni prima dell'incontro, la volontà di aderire o meno al procedimento;

b) nell'ipotesi di mediazione non obbligatoria, l'avvertimento che l'incontro non si terrà se la parte istante, nella domanda di mediazione, ha chiesto che esso non abbia luogo in difetto dell'altra adesione.

c) l'informazione dei benefici fiscali ed economici di cui agli artt. 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010;

6. L'adesione al procedimento di mediazione avviene per atto scritto, depositato o trasmesso via fax o e-mail alla Segreteria, contenente le indicazioni previste dall'art. 2, comma terzo, del regolamento, in quanto applicabili, e del difensore.

7. Nell'ipotesi di mediazione non obbligatoria, se manca la tempestiva adesione e la parte istante aveva chiesto che, in tal caso, non si desse luogo all'incontro, la procedura non ha ulteriore corso e alla parte istante che ne faccia richiesta è rilasciata attestazione dalla segreteria senza ulteriori costi.

8. Nei casi di mediazione obbligatoria, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza dell'adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria rilascia verbale di conclusione del procedimento per mancata partecipazione della medesima parte chiamata ai sensi dell'art. 11, c. 4, D. Lgs. 28/2010.

Art. 4 SEDE

1. Il procedimento si svolge presso la sede dell'organismo, nei locali appositamente messi a disposizione dal Tribunale o in altri locali nella disponibilità degli Ordini associati.

2. Il luogo di svolgimento della procedura è derogabile con il consenso delle parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

Art. 5 DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è designato tra i nominativi degli appositi elenchi in cui sono iscritti, a domanda, gli iscritti negli Albi degli Avvocati di Pisa e nel Registro dei Praticanti Abilitati di Pisa, nonché gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa, che abbiano i requisiti prescritti dalla vigente normativa per lo svolgimento della funzione di mediatore civile e commerciale.

2. Al fine di garantire l'imparzialità e la qualità nella prestazione del servizio, l'Organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione, tenuto conto dell'oggetto e del valore della controversia, dell'esperienza e specifica competenza professionale dei mediatori, tenuto conto anche del tipo di laurea conseguita.

3. Il mediatore, al momento dell'iscrizione nell'elenco, indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.

4. Il mediatore deve eseguire personalmente la prestazione.

5. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria prontamente, e non oltre due giorni dalla comunicazione della designazione, l'accettazione dell'incarico e rimette anche la dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.

6. Le parti possono chiedere, sulla base di giustificati motivi, la sostituzione del mediatore.

7. Il mediatore è sostituito qualora rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e motivata, la quale deve essere accettata dall'Organismo.

8. Se mediatore è il Responsabile dell'Organismo, compete al Presidente del Consiglio Direttivo decidere sulla sua sostituzione.

9. Le parti possono nominare di comune accordo il mediatore.

Art. 6 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE

1. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 815, c. 1, numeri da 2 a 6 cpc.

2. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare all'organismo ed alle parti ogni circostanza o fatto ed ogni rapporto con i difensori che possa, o possa apparire, incidere sulla sua indipendenza.

3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità ed indipendenza.

4. Il mediatore, nel corso del procedimento, deve comportarsi in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 7 FUNZIONI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. Solo in casi particolari, ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, ovvero, su autorizzazione delle parti, da altri elenchi appositamente istituiti.

4. La nomina è subordinata all'impegno, sottoscritto da almeno una delle parti, a sostenerne gli oneri sulla base di quanto prevede la normativa vigente per il Consulente Tecnico in materia civile (D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115; D.P.R. 27 Luglio 1988 n. 352; art. 4 L. 8 Luglio 1980 n. 319).

Alla liquidazione provvede il mediatore.

5. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 8 RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o durante le sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione devono sottoscrivere apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione e nel corso del procedimento
3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni apprese durante le sessioni separate, e salvo il consenso della parte da cui provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo espresso consenso della parte che ha reso o dalla quale provengono le dichiarazioni o le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse informazioni o dichiarazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'organismo, i consulenti e chiunque abbia preso parte al procedimento di mediazione, non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese o delle informazioni apprese nel procedimento di mediazione, davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 9 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il mediatore conduce il procedimento senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
2. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, e in caso positivo, procede con lo svolgimento. Il mediatore, d'intesa con le parti, può quindi fissare eventuali incontri successivi al primo.
3. Al primo incontro ed ai successivi, le parti sono presenti personalmente o a mezzo di un mandatario speciale munito di tutti i poteri necessari allo svolgimento della procedura.
4. Al termine di ciascun incontro dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

5. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione, qualora ritenga di disporre degli elementi necessari.

5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

6. Il mediatore, nella formulazione della proposta, è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti alle parti del procedimento.

7. La Segreteria comunica alle parti per iscritto, ed in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

8. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dal ricevimento, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine indicato, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 10 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento si conclude:

a) per mancata adesione o partecipazione di una o più parti;

b) per indisponibilità, manifestata dalle parti durante il primo incontro, ad iniziare la procedura di mediazione ai sensi dell'art. 9, c. 1 reg.;

c) per mancato accordo tra le parti;

d) per mancata adesione alla proposta formulata dal mediatore;

e) per l'intervenuto accordo tra le parti;

f) per adesione alla proposta formulata dal mediatore;

g) per il decorso del termine di tre mesi dal deposito della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal registro degli Organismi tenuto presso il Ministero, i procedimenti in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 gg. Dalla data di cancellazione o sospensione.

3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato o di cui fa parte integrante il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o l'impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Il rilascio del verbale è subordinato al saldo dell'indennità di mediazione.
8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 11 SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - INDENNITÀ

1. Per le spese di avvio del procedimento, o per adesione allo stesso, quale copertura delle spese di gestione amministrativa, è dovuto da ciascuna parte l'importo di € 40,00 oltre IVA, oppure di € 80,00 oltre iva se il valore della controversia supera € 250.000,00 (art. 16 D.M. 180/10). L'importo deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte invitata al momento della adesione al procedimento di mediazione.
2. Se all'esito del primo incontro di cui all'art. 9, c. 1° del presente regolamento, le parti si esprimono positivamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, esse sono tenute al pagamento dell'indennità secondo gli importi di cui alla tabella in calce al regolamento, versandone almeno la metà a titolo di acconto.
3. L'importo massimo dell'indennità di mediazione per ciascun scaglione di valore è quello di cui tabella allegata (Allegato A):
 - a) esso può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà della controversia;
 - b) esse deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) esso deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs28/2010;

4. L'indennità è ridotta come da apposita Tabella (Allegato B), quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ovvero quando è disposta dal giudice (mediazione delegata), salva sempre la possibilità degli aumenti di cui al comma precedente.
5. Fatta eccezione per il primo scaglione, per il quale l'indennità anche nel minimo è fissata in € 65,00, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile;
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra di loro;
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione e si calcola a norma del codice di procedura civile;
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore sino al limite massimo di € 250.000,00 e lo comunica alle parti;
9. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello indicato in domanda, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
10. Le indennità di mediazione sono corrisposte all'esito del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di chiusura del procedimento.
11. Il mancato pagamento delle spese di avvio o dell'acconto dell'indennità di mediazione autorizza l'Organismo a sospendere la procedura. La sospensione non può durare oltre 30 giorni decorsi i quali, se il pagamento è avvenuto il procedimento riprende; in caso contrario esso è chiuso con dichiarazione di recesso dell'Organismo.
12. Le indennità di mediazione comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Esse rimangono fisse anche nel caso di sostituzione del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore;
13. Le indennità di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
14. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, essi si considerano come una sola parte.

Art. 12 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Al termine del procedimento, ad ogni parte viene chiesto di compilare una scheda di valutazione del servizio e copia della stessa, contenente le generalità della parte e la sua sottoscrizione, è trasmessa al responsabile della tenuta del registro degli Organismi presso il Ministero a mezzo posta elettronica certificata o altra modalità che dia certezza del ricevimento (Art 7, c. 5 lett. B) D.M. 180/10

Art. 13 ACCESSO AGLI ATTI

1. Per ogni controversia è formato apposito fascicolo registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione; in esso sono custoditi tutti gli atti del procedimento di mediazione. I dati sono trattati nel rispetto del D. Lgs196/2003;

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, c. 2, D.Lgs28/2010, le parti hanno diritto di accedere agli atti depositati nel procedimento di mediazione.

Art. 14 ACCORDI CON ALTRI ORGANISMI E UTILIZZO RISULTATI DI NEGOZIAZIONI PARITETICHE

1. L'Organismo potrà avvalersi dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni, riconosciute ai sensi dell'art. 137 Codice del Consumo, e le imprese o loro associazioni, ed aventi per oggetto la medesima controversia.

Art. 15 TIROCINIO ASSISTITO

L'Organismo può assegnare al procedimento di mediazione uno o più mediatori affinché svolgano il tirocinio di cui all'art. 4, c. 3 lett. B) del D.M. 180/2010 e successive modifiche

TABELLA A - INDENNITÀ PER MEDIAZIONI VOLONTARIE (OLTRE IVA)

valore della lite	indennità
Fino a € 1.000	€ 65,00
da € 1.001 a € 5.000	€ 130,00
da € 5.001 a € 10.000	€ 240,00
da € 10.001 a € 25.000	€ 360,00
da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00
da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000,00
da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800,00
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200,00
Oltre € 5.000.000	€ 9.200,00

TABELLA B - INDENNITÀ RIDOTTA PER MEDIAZIONI OBBLIGATORIE (OLTRE IVA)

valore della lite	indennità
Fino a € 1.000	€ 43,40
da € 1.001 a € 5.000	€ 86,70
da € 5.001 a € 10.000	€ 160,00
da € 10.001 a € 25.000	€ 240,00
da € 25.001 a € 50.000	€ 400,00
da € 50.001 a € 250.000	€ 666,67
da € 250.001 a € 500.000	€ 1.000,00
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.900,00
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.600,00
Oltre € 5.000.000	€ 4.600,00